



## **TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

- SEZIONE FALLIMENTARE -

**R.G. n. 5/2022**

### **DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

*ex art. 12-bis legge n. 3/2012*

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva che precede;  
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;  
osserva quanto segue.

#### **Premesso che**

- i sig.ri ARTUSO MASSIMILIANO e CASTELLANA VALENTINA, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con atto del 23.5.2022 hanno presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto, sono pervenute le contestazioni da parte del creditore IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (in proseguo IBL BANCA), mediante note depositate in data 19.9.2022;
- all'udienza del 21.9.2022 parte ricorrente, alla luce del recente deposito delle osservazioni di cui sopra, ha chiesto disporsi un rinvio per consentire l'eventuale rettifica del piano proposto ed il Giudice ha fissato la successiva udienza del 21.12.2022;
- in data 16.12.2022 i ricorrenti hanno depositato una modifica alla proposta originaria del piano del consumatore, prevedendo, in sintesi:
  - il pagamento di n. 91 rate mensili per la complessiva somma di € 73.290,73;
  - il soddisfacimento integrale dei crediti in privilegio per il complessivo importo di € 2.860,87;
  - il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari Assessorato Economia e Finanze Regione Siciliana e Agenzia delle Entrate Riscossione (debiti della sig.ra Castellana Valentina) per il complessivo importo di € 778,38;
  - il soddisfacimento di tutti i restanti creditori chirografari nella misura del 51,90% (pari a € 61.975,98);

### **Osservato che**

- prima di procedere all'esame del contenuto del piano, giova soffermarsi sull'ammontare del credito spettante all'istituto IBL BANCA e considerato nella relazione del professionista O.C.C.;
- al riguardo, invero, l'istituto predetto, in sede di udienza del 21.12.2022, ha rilevato che il piano in ultimo proposto non farebbe riferimento all'ammontare dei finanziamenti concessi, bensì all'ammontare delle somme che, alla data del 31.12.2022, consentirebbero l'estinzione anticipata dei finanziamenti stessi;
- al riguardo, giova richiamare l'art. 9, comma 3 quater, L. 3/2012, ai sensi del quale *"Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio"*, salve le eccezioni ivi previste;
- nella specie, i finanziamenti invocati dal creditore predetto non risultano garantiti da alcun privilegio, trattandosi di crediti chirografari;
- pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal creditore nelle proprie osservazioni in sede di udienza, le somme indicate nella proposta di piano appaiono quantificate in maniera corretta e conforme alle previsioni di legge;

### **Considerato che**

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, così come in ultimo modificato in forza del D.L. 137/2020, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- diversamente dalla formulazione originaria, la quale subordinava l'omologa del piano all'esclusione della colpa semplice del consumatore (*"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che colposamente determinato il sovraindebitamento"*), l'attuale previsione ha circoscritto il giudizio di meritevolezza alla *"colpa grave, malafede o frode"* (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-bis, L. 3/2012);
- tale novella non elimina il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, bensì ne ridisegna i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento ha avuto inizio nel 2018, allorché nel mese di marzo la sig.ra Castellana Valentina ha subito la perdita, improvvisa, del proprio posto di lavoro ove operava come impiegata fin dal 2008; tale circostanza ha così determinato, repentinamente, una sensibile e non programmata contrazione del reddito familiare, fino a quel momento composto sia dalla retribuzione mensile del sig. Artuso (pari a circa € 2.247,00 netti mensili, ivi compresa la tredicesima mensilità), sia dalla retribuzione mensile della moglie pari a oltre € 12.000,00 annui, per un totale complessivo di circa € 39.000,00 per l'annualità 2018 (cfr. documentazione allegata alla proposta di piano ed alla relazione dell'O.C.C. depositata in data 23.5.2022). Al licenziamento della debitrice,

nondimeno, si sono accompagnate concause ulteriori, le quali, congiuntamente, hanno provocato, da un lato, una evidente riduzione delle entrate mensili (tenuto conto, altresì, dell'improvvisa riduzione, decisa dal proprio datore di lavoro, del monte ore straordinarie lavorate dal sig. Artuso a partire dai primi mesi del 2020) a fronte, dall'altro lato, di un continuo aumento delle uscite in ragione, principalmente, delle spese di natura straordinaria legate a lavori per il rifacimento della facciata dell'immobile ove è situata l'abitazione principale (per un totale di € 13.155,42, come da documenti allegati al piano, cfr. allegato 4), nonché delle ulteriori spese del contenzioso di cui è parte l'Amministrazione del Condominio ove risiedono i ricorrenti (per circa € 1.400,00 per spese di decreti ingiuntivi come da documenti allegati al piano, cfr. all. 4);

- ne è derivato così, in conseguenza di tali eventi - non preventivabili dai debitori – una netta riduzione del reddito mensile familiare, oggi composto, in seguito al recente nuovo impiego della sig.ra Castellana, da un importo pari a € 3.011,00, cui debbono detrarsi € 2.061,03 a titolo di spese mensili, di cui € 596,03 per la rata del mutuo (non compresa nel presente piano), nonché € 1.465,00 a titolo di spese correnti, giudicate positivamente dal Gestore della Crisi e da ritenersi congrui considerata la composizione del nucleo familiare e le attività quotidianamente svolte dai rispettivi componenti (necessità di recarsi presso il luogo di lavoro per i debitori e le esigenze scolastiche per il figlio minore di nove anni, cfr. documentazione prodotta relativamente alle utenze indicate ed alle spese condominiali di cui agli allegati 4, 13 e 24 al ricorso);
- a parere del Tribunale, dunque, gli odierni istanti appaiono legittimati ad accedere alla procedura del piano del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle allegazioni di parte ed avvalorate sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto, essenzialmente, a fattori esterni e non prevedibili a priori (*in primis* la perdita del rapporto di lavoro per la sig.ra Castellana e le successive spese condominiali straordinarie);
- al riguardo, invero, giova evidenziare, anche tenuto conto delle osservazioni svolte dal creditore IBL BANCA sul punto, che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per la necessità di provvedere ad esigenze direttamente attinenti alla vita quotidiana del debitore quali, come nella fattispecie in esame, la necessità di garantire tanto il sostentamento del proprio nucleo familiare, quanto l'esigenza di onerare le obbligazioni precedentemente contratte per l'acquisto della casa di abitazione, per la sua

ristrutturazione, nonché per sostenere le spese straordinarie del condominio ove risiedono i ricorrenti;

- sul punto, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame del merito creditizio, abbia evidenziato come, con riferimento al finanziamento concesso dalla IBL BANCA nel 2019, ed alla luce dei criteri di cui all'art. 9, comma 3bis, L. 3/2012, sia emersa, con riferimento alla posizione del debitore, che gli istituti erogatori fossero *“a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.”* (cfr. pag. 12-14 della relazione del Gestore); orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi con l'art. 124 bis T.U.B., richiamato dall'art. 12 bis, comma 3bis, L. 3/2012, a tenore del quale *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. Ne deriva, quindi, a carico del soggetto finanziatore, un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con la conseguenza che, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; ne consegue, quale corollario del combinato disposto normativo citato, che il principale responsabile dei doveri previsti all'art. 124 bis T.U.B. sia il solo ente finanziatore, sicché il consumatore non può ritenersi responsabile del prestito concesso allorché, nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate, si sia rivolto ad un intermediario finanziario confidando nella professionalità di quest'ultimo ed, in particolare, nella propria capacità a compiere le opportune verifiche sul merito creditizio;
- consentire, pertanto, ai ricorrenti di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore *“onesto ma sfortunato”* il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;
- tale conclusione appare peraltro conforme e coerente con i principi direttivi fondanti la normativa sul sovraindebitamento contenuta nel nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore in data 15.7.2022 ed il quale ha mantenuto, quale requisito di esclusione per l'accesso al procedimento in esame, il criterio della colpa grave del debitore e non già quello della colpa generica, presente nella formulazione originaria della L. 3/2012;

#### **Ritenuto che**

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 (avendo i medesimi contratto i debiti elencati nella proposta non già per motivi professionali ma per esigenze attinenti alla propria sfera personale) e risultano

meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;

- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il patrimonio della sig.ra Castellana è composto dal proprio reddito mensile netto pari a € 941,00 e da un'autovettura immatricolata nel 2007 e valutata in € 1.914,00, mentre, con riferimento alla posizione del sig. Artuso, seppur il medesimo sia titolare dell'immobile ove risiede il nucleo familiare, giova evidenziare che tale bene non solo è stato stimato in circa € 71.000,00, ma inoltre sul medesimo grava l'ipoteca iscritta in favore del creditore mutuante INPDAP; ora, tenuto conto della necessaria riduzione conseguente alla vendita esecutiva, alla sua natura aleatoria, nonché alla presenza di un creditore ipotecario, risulta difficile ritenere, come parrebbe suggerirlo il creditore IBL BANCA, che l'alternativa liquidatoria risulterebbe più conveniente rispetto alla presente proposta di piano, la quale, nella sua ultima modifica, ha offerto in pagamento ai creditori un importo pari a € 65.615,23, indubbiamente superiore rispetto alla somma ricavabile nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio;

#### **Ritenuto ancora che**

- quanto alla presunta sproporzione dei compensi spettanti al Gestore della crisi, non appaiono condivisibili le doglianze dal creditore IBL BANCA, attenendosi il professionista OC.C. ai parametri stabiliti dal D.M. n. 202/2014, il cui art. 16, comma 4, dispone che i compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%, circostanza peraltro ben presente nella fattispecie in esame ove, come può evincersi dalla documentazione allegata alla relazione, il compenso richiesto dal professionista suddetto è stato ridotto da € 6.000,00 oltre IVA a € 3.826,00 oneri inclusi (cfr. in particolare allegati 9 e 10 alla relazione);
- l'importo come in ultimo previsto nel piano proposto risulta quindi congruo all'attività espletata nonché conforme ai parametri di legge, con conseguente conferma dello stesso;
- pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano in oggetto, con le modalità di cui al dispositivo;

#### **P. Q. M.**

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

**omologa** il piano del consumatore proposto da Massimiliano Artuso (CF [redacted]) e Castellana Valentina ([redacted]), entrambi residenti in [redacted], Via [redacted], nei termini e con le modalità proposte;

**avverte** che dalla data del presente decreto di homologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**autorizza** il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

**dispone** che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

**dispone** che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

**manda** la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 3.01.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Giovanna Debernardi